



**CAPITANERIA DI PORTO
ORISTANO**

ORDINANZA N° 02/2008

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Oristano:

Visto il "Regolamento per il servizio di rimorchio" nel Golfo di Oristano, nei Pontili di Torregrande e nel Porto di Oristano datato 15 Gennaio 1981;

Vista l'ordinanza della Capitaneria di Porto di Cagliari n° 70/83 in data 15 Ottobre 1983 che approva e rende esecutivo il "Regolamento per il servizio di rimorchio";

Vista l'ordinanza della Capitaneria di Porto di Cagliari n° 76/95 in data 24 Novembre 1995 che apporta modifiche al "Regolamento per il servizio di rimorchio";

Ritenuto opportuno novellare il vigente regolamento per il servizio di rimorchio in precedenza citato in occasione dell'elevazione dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Oristano al Rango di Capitaneria di Porto;

Visto Il foglio prot. n° 5265 in data 08-06-2007 con il quale si avvia l'istruttoria per richiedere il parere di competenza alle rappresentanze unitarie dei soggetti erogatori del servizio e dell'utenza portuale;

Visto il foglio prot. n° 5935 in data 26-06-2007 con il quale si avvia l'istruttoria per la richiesta dei pareri alle singole associazioni di categoria;

Visto il foglio prot. n° 8480 in data 21-09-2007 con il quale si invia copia della bozza definitiva alle associazioni di categoria dopo aver recepito alcune precisazioni applicabili al Regolamento da parte di FEDARLINEA, CONFITARMA, FEDERIMORCHIATORI, ASSORIMORCHIATORI E FEDERAGENTI;

Visto il foglio Prot. n° 1077/07 in data 24 Ottobre 2007 di ASSORIMORCHIATORI con il quale rinuncia alla facoltà di esprimere il parere di competenza;

Visto il parere favorevole espresso da CONFITARMA con foglio Prot. n° senza numero in data 24 Ottobre 2007;

Visto il foglio Prot. n° 670/LeP in data 28 Settembre 2007 di FEDARLINEA con il quale non esprime alcun parere;

Visto il parere favorevole espresso da FEDERAGENTI con foglio Prot. n° 876 in data 12 Ottobre 2007;

Visto il parere favorevole espresso da FEDERIMORCHIATORI con foglio Prot. n° 502 in data 18 Ottobre 2007;

Considerato che alcun parere è stato manifestato da ASSOPORTI pur interessata da questo Comando;

Visti gli artt. 36, 66, 101 e ss. del Codice della Navigazione e gli artt. 59, 60, 138 e 139 del relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);

Visto il dispaccio n° DIV3/8146 in data 10.07.2006 del Ministero dei Trasporti.

Visto Il Decreto del Ministero dei Trasporti - Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna - datato 30 Gennaio 2008 che approva il "Regolamento per il servizio di rimorchio delle navi nel Golfo di Oristano, nei Pontili di Torregrande e nel porto di Oristano .

ORDINA

Articolo 1

In data odierna viene reso esecutivo ed in pari data entra in vigore l'unito **"Regolamento per il servizio di rimorchio delle navi nel Golfo di Oristano, nei Pontili di Torregrande e nel Porto di Oristano"**.

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'albo di questo Ufficio di Compartimento nonché degli Uffici Marittimi dipendenti e sul sito internet www.oristanoguardiacostiera.it

Articolo 2

L'Ordinanza n° 70/83 emessa in data 15 Ottobre 1983 e l'Ordinanza n° 76/95 emessa in data 24 Novembre 1995 dalla Capitaneria di Porto di Cagliari è abrogata.-

Oristano, 07 Febbraio 2008

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Francesco CALIA

*Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n.39.
Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della Legge 30 dicembre 1991, n.412 al presente non seguirà l'originale.-



CAPITANERIA DI PORTO
ORISTANO

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI RIMORCHIO DELLE NAVI NEL GOLFO DI
ORISTANO, NEI PONTILI DI TORREGRANDE E NEL PORTO DI ORISTANO

Approvato con Decreto del Ministero dei Trasporti – Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna – Datato 30 Gennaio 2008.

Reso esecutivo con Ordinanza n° 02/2008 in data 07 Febbraio 2008 dalla Capitaneria di Porto di Oristano



CAPITANERIA DI PORTO **ORISTANO**

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI RIMORCHIO DELLE NAVI NEL GOLFO DI ORISTANO, NEI PONTILI DI TORREGRANDE E NEL PORTO DI ORISTANO

Art. 1 **Aree di rimorchio**

Il presente Regolamento disciplina il servizio di rimorchio delle navi e dei galleggianti nelle seguenti zone:

- Tutto il bacino portuale e nel canale di accesso al porto;
- I pontili di Torregrande e parte del canale compreso tra la boa del Pilota e i predetti pontili;
- Golfo di Oristano: la zona di mare compresa tra la congiungente Capo San Marco - Capo della Frasca.

Art. 2 **Concessione del servizio**

Per le zone indicate nel precedente art. 1) Il servizio di rimorchio è esercitato su concessione rilasciata in esclusiva ad un unico concessionario dal Capo del Compartimento Marittimo.

Il presente regolamento definisce le norme per lo svolgimento del servizio e le caratteristiche dei mezzi da impiegare.

Art. 3 **Atto di Concessione**

L'atto di concessione per esercitare il servizio di rimorchio assentito dal Capo del Compartimento Marittimo, con l'osservanza delle norme di cui agli artt. 60, 138 e 139 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, deve in particolare indicare:

- a) il numero, il nominativo e le caratteristiche tecniche dei mezzi da adibire al servizio;
- b) i limiti entro i quali ciascun rimorchiatore può esercitare il servizio ed il massimo tonnellaggio da rimorchiare;
- c) la durata della concessione;
- d) il numero e le caratteristiche dei rimorchiatori da adibire al servizio di guardia, sia di giorno che di notte;
- e) la misura del canone annuo e quella della cauzione;
- f) il domicilio del concessionario;
- g) l'impegno specifico da parte del concessionario di attenersi alle prescrizioni del presente regolamento e delle norme vigenti in materia;
- h) le condizioni particolari cui eventualmente è sottoposta la concessione;

Art. 4 **Canone e cauzione**

L'assentimento della concessione è subordinata al versamento da parte della società concessionaria del canone annuo, nella misura stabilita dal Capo del Compartimento Marittimo nell'atto di concessione, ed al versamento della cauzione il cui importo non potrà essere inferiore a due annualità del canone.

Il canone può essere ridotto o escluso totalmente, a norma dell'art. 139 del Regolamento per l'Esecuzione del Codice della Navigazione, quando il Concessionario assume l'obbligo di apprestare particolari mezzi tecnici e di compiere prestazioni, oltre a quelle previste dagli artt. 70 e 107 del Codice della Navigazione, ritenute utili dal Capo del Compartimento Marittimo per la sicurezza e il servizio del Porto.

Art. 5

Decadenza della concessione

Salvo l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di servizio di rimorchio, ed in particolare di quella comminata dall'art. 1171 del Codice della Navigazione, il Capo del Compartimento Marittimo può dichiarare la decadenza della concessione nei seguenti casi:

- 1) – per mancata esecuzione, nei termini assegnati, degli obblighi e degli impegni previsti nell'atto di concessione o imposti da norme di legge o di regolamento;
- 2) – per cattivo uso della concessione o per abusiva sostituzione di altri nel suo godimento;
- 3) – per omesso pagamento del canone o per mancata integrazione della cauzione nel termine fissato;
- 4) – per mancato adeguamento del concessionario all'invito ad esso rivolto ai sensi dell'ultimo comma del successivo art. 10;
- 5) - Per aver distolto, senza preventivo assenso dell'Autorità Marittima, anche se temporaneamente, il mezzo vincolato al servizio di rimorchio;
- 6) – Per la mancata produzione della documentazione contabile necessaria ai fini della presentazione dell'istanza di adeguamento tariffario nei termini stabiliti a pag. 3 della circolare DEM3/1589 del 17 Giugno 2003 .

Prima di dichiarare la decadenza sarà fissato un termine entro il quale l'interessato potrà presentare le sue deduzioni:

Col decreto di decadenza può essere disposto l'incameramento di tutta o parte della cauzione.

Detta Autorità, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1171 del Codice della Navigazione, ha facoltà di promuovere la decadenza della concessione in tutti i casi in cui il concessionario, senza preventivo assenso dell'Autorità Marittima distolga anche provvisoriamente dal servizio i mezzi indicati nell'atto di concessione e vincolati al medesimo a norma dell'art. 101 del Codice della Navigazione, con l'incameramento della cauzione e del canone annuo.

Art. 6

Idoneità dei rimorchiatori

L'idoneità dei rimorchiatori, o delle apparecchiature, ad espletare regolarmente il servizio è accertata dall'Autorità Marittima che ha proceduto al rilascio della concessione. Non saranno ammessi al servizio rimorchiatori che, a giudizio del Capo del Compartimento Marittimo, non siano ritenuti idonei allo scopo.

Ai fini del riconoscimento di idoneità i rimorchiatori devono essere equipaggiati con apparecchiature idonee a svolgere il servizio in sicurezza e dotati dei dispositivi ed attrezzature di seguito elencate:

- 1) – bottazzi parabordi atti a evitare scintillamento in caso di attriti o sfregamenti durante le operazioni di rimorchio/spinta;
- 2) – dispositivi di sganciamento, verricelli di rimorchio conformi alle prescrizioni del vigente Regolamento di Sicurezza (Rimorchiatori e Navi da Salvataggio)
- 3) – reti parascintille al fumaio ed a tutti i tubi di scarico dei motori principali ed ausiliari.
- 4) – comunque dovrà mantenere gli standard di sicurezza previsti dalle norme vigenti in materia.

Ai fini del servizio antincendio (giusta legge 13 maggio 1940, n° 690 recante: “servizio antincendio nei porti”), inoltre, ove non esistono in porto altri mezzi a ciò destinati o venga ritenuto necessario dall’Autorità Marittima, la società concessionaria è tenuta ad attrezzare almeno un rimorchiatore per lo specifico servizio di assistenza alle navi sinistrate o incendiate che deve essere equipaggiato con:

- 1) – almeno n° 2 cannoncini fissi a grande gittata con servizio acqua/schiuma, sistemati nella parte più alta dell’unità;
- 2) – pompe idonee per il servizio di prosciugamento e pompe antincendio di alimentazione degli apprestamenti di cui al predetto punto 1);
- 3) – adeguata scorta di schiumogeno in depositi metallici fissi;
- 4) – Attrezzature varie, idonee ad affrontare incendi su navi in porto ed in rada; per la eventualità di incendio su navi, pontili petroliferi o simili nelle zone in concessione, almeno uno rimorchiatore deve essere fornito di impianto da autoprotezione ad acqua di mare e pompe antincendio capaci di mandare, ciascuna, 150 mc/h di acqua ad una distanza di almeno 70 mt.
- 5) – cavi metallici con gancio per il rimorchio di navi o galleggianti sinistrati; almeno uno rimorchiatore deve essere provvisto di verricello di rimorchio completo di cavo di acciaio di adeguata sezione e lunghezza;
- 6) – tutti i rimorchiatori in servizio devono disporre di apparecchiature complete per la fiamma ossiacetilenica, con cannello per tagli e almeno 25 metri di tubo flessibile;
- 7) – uno o più penzoli di cavo sintetico di 10 (dieci) centimetri di circonferenza, con redancia guarnita, per il rimorchio.

La predetta attrezzature di cui al punto 7 deve essere custodita in apposita cassetta metallica e stagna all’acqua, prontamente disponibile e trasferibile su battello per il taglio delle catene delle ancore.

Art. 7

Numero di rimorchiatori

Il servizio di rimorchio deve essere assicurato, nelle zone indicate all’art. 1) da un (1) rimorchiatore di potenza non inferiore a 1400 Kw.

In caso di arrivo/partenza di navi che per loro caratteristiche possono costituire pericolo per la complessiva sicurezza portuale, anche su richiesta del Pilota e/o del Comandante della nave, dovrà essere assicurata la presenza di un secondo rimorchiatore di potenza adeguata.

Quando per lo sviluppo del traffico o per le sue mutate esigenze risulti necessario l'aumento del numero dei rimorchiatori indicato, o comunque il loro potenziamento e/o l'ammodernamento, il Capo del Compartimento Marittimo, acquisito il preventivo parere delle Associazioni nazionali rappresentative dei soggetti erogatori del servizio e degli utenti dello stesso, inviterà, con motivata indicazione, il concessionario, entro un congruo termine, a provvedersi delle attrezzature richieste dalle mutate esigenze, per assicurare la massima efficienza del servizio.

Qualora l'indisponibilità di un rimorchiatore, ad insindacabile giudizio dell'Autorità Marittima, comporti un abbassamento del livello di efficienza del servizio o sia eccessivamente protratta nel tempo, la stessa potrà disporre la temporanea sostituzione con un'ulteriore unità, dopo averne riconosciuto l'idoneità al servizio a norma del presente regolamento.

Art. 8

Divieto di allontanamento dei rimorchiatori

Il concessionario del servizio di rimorchio non può:

- a) – distogliere provvisoriamente dal servizio il rimorchiatore indicato nell'atto di concessione o immettere temporaneamente in servizio altro rimorchiatore senza il preventivo assenso dell'Autorità Marittima. Il concessionario non può altresì distogliere permanentemente dal servizio il rimorchiatore o immettere altro in sostituzione senza il preventivo assenso dell'Autorità Marittima.
- b) – mettere fuori servizio (per lavori, riclassifica o altri motivi) il mezzo indicato nell'atto di concessione, e se la prevista indisponibilità supera i cinque giorni deve sostituirlo, a richiesta dell'Autorità Marittima, con altro mezzo avente potenza e caratteristiche ritenute idonee dall'Autorità predetta.

Art. 9

Uso dei rimorchiatori da parte delle navi

L'uso dei rimorchiatori da parte delle navi è facoltativo.

L'Autorità Marittima ha facoltà di disporre, eventualmente anche su segnalazione del pilota, l'uso del rimorchiatore:

- 1) – per il transito nel canale e/o in caso di manovra in Porto di determinati tipi di navi in relazione alla natura del carico trasportato e quando sfavorevoli condizioni meteomarine e/o esigenze di sicurezza del Porto, di altre navi e della vita umana in mare, lo richiedano;
- 2) - In assistenza a navi che compiono operazioni con merci pericolose o a qualsiasi nave ormeggiata, quando sia necessario per la sicurezza del porto e delle attrezzature portuali.

In mancanza di richiesta di cui al successivo art. 10 è vietato alla Società concessionaria del servizio di inviare mezzi ed il proprio personale sottobordo alle navi, per offrire prestazioni senza l'ordine dell'Autorità Marittima.

Ad eccezione delle navi militari nazionali ed estere, le navi che intendono avvalersi del servizio di rimorchio devono servirsi dei rimorchiatori autorizzati.

Art. 10

Modalità richieste di rimorchio

Le richieste di rimorchio, da parte dei Comandanti delle navi o dei locali rappresentanti di essi, devono essere avanzate direttamente al concessionario.

Le richieste per prestazioni di emergenza possono essere avanzate con qualsiasi sistema utile, anche tramite l'Autorità Marittima.

Le richieste di prestazioni normali e le eventuali disdette devono essere avanzate con l'anticipo necessario a programmare il servizio come specificato nel provvedimento, di cui al successivo art. 11), che stabilisce le tariffe.

Art. 11

Tariffe

Le tariffe per le prestazioni normalmente effettuate dai mezzi adibiti al rimorchio e all'assistenza sono stabilite con apposite ordinanze del Capo del Compartimento Marittimo a norma dell'art. 101 del Codice della Navigazione e dall'art. 14, comma 1 bis della legge 28 Gennaio 1994 n° 84 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 12

Orario di lavoro

Ai fini delle prestazioni di rimorchio e dell'applicazione delle tariffe, l'orario di servizio dei rimorchiatori viene suddiviso come segue:

1) – servizio nei giorni feriali:

- a) – dalle ore 08:00 alle ore 17:00 dal lunedì al venerdì;
- b) – dalle ore 17:01 alle ore 20:00 dal lunedì al venerdì;
- c) – dalle ore 20:01 alle ore 08:00 dal lunedì al venerdì;

2) – servizio nella giornata di sabato

- d) - dalle ore 08:00 alle ore 17:00;
- e) – dalle ore 17:01 alle ore 20:00;
- f) – dalle ore 20:01 alle ore 08:00.

3) – servizio nei giorni festivi:

- g) – dalle ore 08:00 alle ore 17:00;
- h) – dalle ore 17:01 alle ore 20:00;
- i) – dalle ore 20:01 alle ore 08:00.

Art. 13

Recapiti personale imbarcato

I nominativi dei marittimi preposti al Comando dei mezzi, scelti liberamente dal Concessionario, devono essere comunicati alla Capitaneria di Porto.

Il concessionario deve indicare alla Capitaneria il nominativo di un dirigente responsabile comunicandone i recapiti telefonici.

Il dirigente suddetto è tenuto ad osservare e a fare eseguire gli ordini dell'Autorità Marittima relativamente all'impiego e ai turni di servizio del rimorchiatore e deve, in qualsiasi momento, assicurare la reperibilità.

Art. 14

Servizio di guardia diurno e notturno

Il rimorchiatore che espleta il servizio deve essere in perfetta efficienza, armato ed equipaggiato nel rispetto di quanto previsto dalle normative in materia e dalle disposizioni del presente regolamento.

Il rimorchiatore dovrà essere pronto a muovere su richiesta dell'Autorità Marittima, per qualsiasi emergenza dalle ore 08:00 alle ore 17:00 tutti i giorni dal lunedì al venerdì, mentre nella fascia compresa tra le ore 17:00 e le ore 08:00 e nei giorni di sabato e festivi entro un limite massimo di un'ora dalla richiesta di intervento da parte dell'Autorità Marittima.

I rimorchiatori suddetti sono tenuti a prestare gratuitamente il servizio, qualora l'Autorità Marittima ne faccia richiesta per urgenti necessità connesse alla sicurezza portuale e/o altri motivi di sicurezza e salvaguardia della vita umana in mare.

Art. 15

Zona di stazionamento dei rimorchiatori

I rimorchiatori di servizio dovranno stazionare lungo le banchine indicate dall'Autorità Marittima ed essere sempre in condizioni di soddisfare tempestivamente le richieste di rimorchio e/o rispondere a qualsiasi chiamata dell'Autorità Marittima.

L'equipaggio dei rimorchiatori, durante l'orario normale di lavoro ha l'obbligo della permanenza a bordo. Nelle rimanenti ore la società concessionaria, sotto la propria responsabilità, dovrà garantire il pronto impiego dei rimorchiatori nei modi e termini di cui al precedente art. 14.

La Società concessionaria è tenuta ad osservare le disposizioni impartite dall'Autorità Marittima nell'interesse della sicurezza della navigazione e portuale.

Art. 16

Obblighi del concessionario

Il concessionario dovrà osservare, oltre alle disposizioni del presente Regolamento tutte le norme previste da Codice della Navigazione e da altre disposizioni e normative complementari in materia di rimorchio, e porre i mezzi impiegati nel servizio a disposizione dell'Autorità Marittima in tutti i casi previsti dal predetto Codice.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni normative generali applicabili in materia.-

Art. 17

Sanzioni

Per le infrazioni alle disposizioni del presente Regolamento, salva l'applicazione delle sanzioni comminate dall'art. 1171 del Codice della Navigazione, il Capo del Compartimento Marittimo ha la facoltà di applicare la sospensione dell'esercizio fino a 30 giorni e, nei casi più gravi, pronunciare la decadenza della concessione con incameramento della cauzione.

17 Gennaio 2008

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Francesco CALIA

